## COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

## **REVISORE UNICO**

Verbale n. 40	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare di revisione
Data 23/12/2019	ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come
	modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Il giorno 23 dicembre 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Pietro di Feletto, rag. Campana Elisabetta, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 57 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175", ricevuta a mezzo mail in data odierna.

RICHIAMATO l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lettera b, n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, in base al quale entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP con riferimento alla data del 31/12/2019;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si approva la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n.100, ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. 1);

VISTE le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett. g);

CONSIDERATO che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di San Pietro di Feletto, di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017 e le successive revisioni ordinarie, sono avvenuta in ragione delle suddette definizioni;

RILEVATO, pertanto che, con riferimento alla proposta in oggetto:

• non sono oggetto di ricognizione ordinaria tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding S.p.A., come da organigramma contenuto nell'allegato A), in quanto al 31/12/2019 il

Comune non esercitava il controllo sulla società veicolo e non sussistevano patti parasociali o accordi di alcun genere fra i soci tali da vincolare tutti i soci pubblici ad addivenire a decisioni unanimi;

• è oggetto di ricognizione ordinaria la società indiretta Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A., società controllata dal Comune, pur detenendone quest'ultimo una quota di partecipazione prossima allo zero;

## CONSIDERATO che l'Ente:

- con riferimento alla partecipazione in Piave Servizi S.p.A., conferma quanto già deciso con la ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 31 del 29.9.2017) e con le ricognizioni ordinarie ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 63 del 27.12.2018 e D.C.C. n. 74 del 30.12.2019), ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- con riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.A., conferma come questa risulti strategica per il Comune, e pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie e all'analisi, alle considerazioni e ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare di revisione ordinaria n. 63 del 27.12.2018, conferma, alla data del 31/12/2019, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., fermo restando che qualora le predette modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, devono intendersi confermate le misure di razionalizzazione approvate con la deliberazione consiliare di revisione straordinaria n. 31 del 29.9.2017;

DATO ATTO che, in ogni caso, ricorre la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, siccome stabilito dal comma citato;

POSTO che non sono oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria, quali, relativamente all'Ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

VISTO il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario,

## **ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31.12.2019, stante la coerenza degli atti rispetto al medesimo D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore dei Conti Campana Elisabetta firmato digitalmente